



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 maggio 2023 n.74
(Ratifica Decreto Delegato 12 aprile 2023 n.62)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 12 aprile 2023 n.62 – Modifica del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche - Nuove disposizioni in materia di credito agevolato in favore del settore alberghiero - promulgato:

Visti l'articolo 18, comma 6, della Legge 24 dicembre 2018 n.173 e l'articolo 10, comma 5, della Legge 23 dicembre 2022 n.171;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta dell'11 aprile 2023;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 aprile 2023;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.24 del 25 aprile 2023;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 12 aprile 2023 n.62 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICA DEL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2018 N.72 E SUCCESSIVE MODIFICHE - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO IN FAVORE DEL SETTORE ALBERGHIERO

Art. 1

(Incentivi per la riqualificazione del settore alberghiero)

1. Il presente decreto delegato è adottato allo scopo di potenziare e riqualificare l'offerta ricettiva della Repubblica di San Marino nonché di elevarne l'immagine sul mercato nazionale e internazionale.

2. All'articolo 10 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'importo finanziabile massimo è di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), qualora il progetto di investimento abbia per oggetto una o più delle seguenti tipologie di intervento su strutture alberghiere, da realizzarsi entro 3 anni, e comunque le domande dovranno essere presentate non prima del 31 maggio 2023:

- a) ampliamento e riqualificazione della capacità ricettiva;
- b) riqualificazione antisismica;

- c) efficientamento energetico così come definito ed individuato dai commi 1 e 2 dell'articolo 22 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51;
- d) eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) una o più delle seguenti tipologie di intervento, purché funzionali agli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d):
 - 1) manutenzione straordinaria;
 - 2) ristrutturazione edilizia;
 - 3) restauro e risanamento conservativo.

La durata massima del mutuo è di venti anni con un contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. In ogni caso, il contributo economico dello Stato a copertura della quota interessi è fissato nella misura massima annuale di euro 600.000,00 (seicentomila/00) per tutti gli operatori.

Gli operatori economici di cui al presente comma e con licenza attiva possono accedere, nell'arco temporale di tre anni, ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) e per un massimo di tre progetti.”.

Art. 2

(Misure di sostegno post COVID 19 per il settore alberghiero)

SOPPRESSO

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini